



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8307 dell'anno 2021

Tra

Parte_1 *C.F._1*)

Rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Attrice

Contro

CP_1 (**già** *Controparte_2*) (*P.IVA_1*) in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.01.2026 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 17.01.2021 *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_2* deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, la ricorrente sosteneva che nell'anno 2013, in occasione della richiesta di un mutuo ipotecario, era stata indotta ad acquistare n. 525 azioni della *Cont* versando l'importo di € 5.003,25.

Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.

L'attrice sosteneva che con decisione n. 3684 del 27.04.2021, l'Arbitro per la Controversie Finanziarie aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario *Controparte_2* con la condanna di quest'ultima a corrispondere in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 5.106,60 oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

La *CP_1* convenuta non adempiva alla Decisione.

L'attrice concludeva chiedendo:

“In via principale

accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi informativi;

accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi di valutazione di appropriatezza ed adeguatezza dell'operazione;

dichiarare la risoluzione per grave inadempimento dell'ordine di acquisto del 17.05.2013;

per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €. 5.003,25, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, previa restituzione delle azioni in possesso della ricorrente;

In subordine

accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo ex art. 2358 c.c.;

per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del 17.05.2013;

di conseguenza, condannare la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €. 5.003,25, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, previa restituzione delle azioni in possesso della ricorrente;

In ulteriore subordine

dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi precontrattuali;

e per l'effetto condannare la CP_1 resistente al pagamento di €. 5.106,60, oltre interessi e rivalutazione, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;

In ogni caso

condannare la convenuta al pagamento delle spese legali, comprensive di RSG, CPA e IVA se dovuta”.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la CP_1 convenuta che eccepiva l'inammissibilità delle domande di risoluzione del singolo atto di acquisto; la prescrizione delle domande di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; l'infondatezza nel merito delle domande attrici.

Mutato il rito, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.01.2026 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata.

Preliminarmente, la **CP_1** convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande e dei diritti di parte attrice.

In particolare, la convenuta asserisce che gli ordini di investimento non hanno una propria autonomia contrattuale, costituendo meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato, ossia del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.

L'eccezione è infondata.

È pacifico in giurisprudenza che l'investitore può domandare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e tra loro distinti ed autonomi, quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. n. 18122/2020).

La banca eccepisce anche la prescrizione quinquennale delle richieste attrici.

L'eccezione è infondata.

In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ogni caso, l'attrice ha interrotto il decorso della prescrizione con la proposizione del reclamo del 14.11.2019 e con l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all'**Contr** del 20.01.2020.

Nel merito, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio, è emersa la violazione degli obblighi informativi e comportamentali

posti in capo all'Intermediario, ai sensi della normativa in tema di prestazione dei servizi d'investimento.

Le azioni acquistate dall'attrice, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della *Cont* sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della Consob.

Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".

In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo "attivo" avente una duplice funzione: la prima è quella di "fornire" le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di "acquisire" da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni

a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L'art. 21 comma 1, lettere *a, b* e *c*, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; l'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento"; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.

Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di

informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento".

Di fatto, non risulta in atti che l'intermediario convenuto abbia provveduto ad indicare il livello di rischio connesso ai propri titoli azionari. Ancora, è risultata inadeguata l'attività di profilatura del cliente.

Nel caso di specie, la CP_1 non ha tenuto conto della condizione della cliente, del suo livello di istruzione, del suo grado di conoscenze in ambito finanziario e del suo basso grado di propensione al rischio.

Le operazioni di investimento risultavano anche inadeguate per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.

Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie

che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).

Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. *retail*.

Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).

Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.2018 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).

La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste

sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).

La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la "specifica diligenza richiesta" e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).

Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.

Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.

Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità "quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore dei dividendi corrisposti e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).

Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e provato l'acquisto di azioni della ^{Cont} per un ammontare complessivo di € 5.003,25.

Non risultano percepiti dividendi.

Alla risoluzione di detto ordine di acquisto consegue, pertanto, l'obbligo della **CP_1** convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 5.003,25.

La banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 5.003,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi e minimi per la fase istruttoria del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 17.06.2021 da **Parte_1** nei confronti della **CP_1** (già **Controparte_2** [...]), in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni ^{Cont} effettuati da **Parte_1**, meglio specificati in narrativa;
- 2) Condanna la **CP_1** convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.003,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della **CP_1**
- 3) Condanna la **CP_1** convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate complessivamente in € 2.127,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.

Bari, 19.08.2026

Il Giudice
Savino Gambatesa